

Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia

IL PRESIDENTE

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA "MISURA 323 - TUTELA E RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO RURALE / AZIONE 2 - STESURA DEI PIANI DI GESTIONE DI SITI NATURA 2000" DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007-2013 DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA.

Publicato sul Supplemento Ordinario N° 8 del 27/02/2008

Trieste, 12/02/2008

Visto il regolamento(CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Visto il regolamento (CE) n. 1320/2006 della Commissione del 5 settembre 2006 recante disposizioni per la transizione al regime di sostegno allo sviluppo rurale istituito dal regolamento n. 1698/2005 del Consiglio;

Visto il regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Visto il regolamento (CE) n. 1975/2006 della Commissione del 7 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;

Visto il regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003;

Vista la decisione C(2007) 5715 del 20 novembre 2007 con la quale la Commissione Europea ha approvato il Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Vista la delibera della Giunta regionale n. 2985 del 30 novembre 2007, con la quale si prende atto dell'approvazione da parte della Commissione europea del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Preso atto che il Programma di sviluppo rurale 2007-2013 prevede che l'attuazione avvenga mediante appositi provvedimenti regionali;

Visto il "Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale", approvato con Decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2007, n. 0277/Pres.- e successive modificazioni e integrazioni;

Ritenuto che l'attuazione delle misure del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 avvenga con l'emanazione di apposito provvedimento applicativo di natura regolamentare;

Considerato che i criteri di selezione delle operazioni finanziabili devono essere sottoposti al Comitato di sorveglianza del Programma;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n.7, recante "Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso" e successive modifiche e integrazioni;

Visto l'articolo 42 dello Statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 427 del 12 febbraio 2008;

Decreta

1. E' approvato il "Regolamento di attuazione della "misura 323 - Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale / azione 2 - Stesura dei Piani di gestione di siti Natura 2000" del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia" nel testo allegato al presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante e sostanziale.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

3. Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Regolamento di attuazione della “misura 323 - Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale / azione 2 - Stesura dei Piani di gestione di siti Natura 2000” del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

INDICE

CAPO I: CARATTERI GENERALI -----	2
Art. 1 contenuti e finalità-----	2
Art. 2 strutture competenti -----	2
Art. 3 localizzazione geografica -----	2
Art. 4 durata -----	2
Art. 5 definizioni -----	2
CAPO II: PROCEDURE ATTUATIVE - INTERVENTI FINANZIABILI -----	3
Art. 6 beneficiari -----	3
Art. 7 interventi finanziabili -----	3
Art. 8 individuazione Siti -----	3
Art. 9 requisiti generali per la predisposizione dei Piani di gestione e rispetto delle norme -----	4
Art. 10 quantificazione dell’aiuto -----	4
Art. 11 tipologia di accesso -----	4
Art. 12 modalità di attuazione dell’azione -----	4
Art. 13 selezione delle domande-----	5
Art. 14 modalità di presentazione della domanda -----	5
Art. 15 documentazione allegata alla domanda -----	5
Art. 16 istruttoria e concessione dell’aiuto -----	6
CAPO III SPESE AMMISSIBILI E LIQUIDAZIONE DEGLI AIUTI -----	6
Art. 17 Spese ammissibili -----	6
Art. 18 valutazione di ammissibilità dei costi-----	7
Art. 19 inizio interventi -----	7
Art. 20 durata degli interventi-----	7
Art. 21 erogazione dell’aiuto -----	7
Art. 22 disciplina delle varianti -----	8
Art. 23 rendicontazione delle spese da parte del beneficiario -----	8
Art. 24 tempistica -----	9
Art. 25 obblighi dei Beneficiari -----	9
Art. 26 controlli -----	9
Art. 27 riferimenti normativi -----	10
Art. 28 rinvio dinamico -----	10
Art. 29 entrata in vigore -----	10

CAPO I: CARATTERI GENERALI

Art. 1 contenuti e finalità

1. Il presente regolamento disciplina le modalità e i criteri per la concessione degli aiuti previsti in attuazione della "misura 323 - Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale / azione 2 - Stesura dei piani di gestione dei Siti natura 2000, prevista dal Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (di seguito definito PSR nel presente regolamento) di cui al regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005, approvato dalla Commissione delle comunità europee con decisione C(2007) 5715 del 20 novembre 2007 e pubblicato sul 1° supplemento ordinario n. 35 del 21 dicembre 2007 al Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n. 51 del 19 dicembre 2007.

Art. 2 strutture competenti

1. L'Unità organizzativa responsabile dell'attuazione del PSR è l'Autorità di gestione.
2. L'Autorità di gestione di cui al comma 1 è il Servizio affari generali, amministrativi e politiche comunitarie della Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna.
3. La Struttura responsabile dell'azione, nonché Ufficio attuatore dei procedimenti finalizzati all'attuazione della misura 323, azione 2, è il Servizio tutela ambienti naturali e fauna della Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna, di seguito denominata Struttura.
4. L'Organismo pagatore è l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) che svolge le funzioni attribuite dalla normativa nazionale e comunitaria.

Art. 3 localizzazione geografica

1. Il sostegno finanziario previsto dalla misura 323 è concedibile per la realizzazione dei Piani di gestione dei Siti Natura 2000, ricadenti nel territorio regionale, secondo le priorità indicate al successivo articolo 7.

Art. 4 durata

1. La durata dell'azione coincide con il periodo della programmazione 2007-2013.

Art. 5 definizioni

1. Agli effetti del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
 - a) Beneficiario: ente, operatore, organismo pubblico responsabile dell'esecuzione delle operazioni o destinatario dell'aiuto;
 - b) Domanda di aiuto: domanda, comprensiva degli allegati come indicati all'articolo 15, che il Beneficiario presenta all'Struttura;
 - c) Domanda di pagamento: domanda che il beneficiario presenta all' Autorità di gestione per ottenere il pagamento;
 - d) Fascicolo aziendale: fascicolo aziendale informatizzato costituito su sistemi informativi e che contiene tutti i dati riconducibili ad un beneficiario;
 - e) Decisione individuale di finanziamento: provvedimento mediante il quale sono comunicati al beneficiario l'ammissione al finanziamento, l'importo del contributo, le prescrizioni tecniche e la tempistica per la conclusione delle operazioni;
 - f) Costo totale: l'importo totale ammissibile dell'intervento per il quale è richiesto l'aiuto;
 - g) Spesa totale: l'importo totale dell'aiuto concesso;
 - h) Siti natura 2000: sono le Zone di Protezione Speciale ZPS, di cui alla direttiva 79/409/CEE del consiglio del 2 aprile 1979 (Direttiva uccelli), le aree proposte come Siti di Importanza

Comunitaria – PSic, le aree Sito di Importanza Comunitaria – SIC e le Zone di Conservazione Speciale ZCS di cui alla direttiva 92/43 CEE del consiglio del 21 maggio 1992 (Direttiva habitat), di seguito denominati Siti;

- i) Aree naturali protette: sono i parchi, le riserve e i biotopi naturali regionali individuati ai sensi della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 “Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali” e successive modificazioni ed integrazioni, di seguito denominate aree protette;
- j) Ente, organo gestore: sono gli organismi ai quali, ai sensi della L.r. n. 42/1996, è stata affidata la gestione, valorizzazione e sviluppo delle aree protette;
- k) Piano di gestione: e' il Piano, integrato ad altri piani di sviluppo, che stabilisce le misure di conservazione e gestione degli habitat e delle specie di flora e fauna di interesse comunitario presenti nei Siti nonché le misure finalizzate alla valorizzazione ed eventuale fruizione conformemente alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat.

CAPO II: PROCEDURE ATTUATIVE - INTERVENTI FINANZIABILI

Art. 6 beneficiari

1. Possono beneficiare dell'aiuto previsto dalla misura 3 2 3 , azione 2, la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, gli Enti e organi gestori di aree protette, individuate ai sensi della L.r.42/1996, gli Enti locali territoriali, anche in forma associata.
2. Relativamente agli Enti e organi gestori e agli Enti locali territoriali, anche in forma associata, la domanda può essere presentata da:
 - a) Enti e organi gestori di aree protette: limitatamente ai Siti che, territorialmente, si sovrappongono, in tutto o in parte, all'area protetta e per i siti esterni all'area protetta, anche non confinanti con essa, ma aventi con questa connessioni funzionali ed ecologiche;
 - b) Enti locali territoriali, anche in forma associata, limitatamente ai siti che, territorialmente, non comprendono aree protette o comprendono aree protette la cui superficie complessiva non superi il 50% della superficie del Sito.

Art. 7 interventi finanziabili

1. Studi , censimenti e attività propedeutiche alla formazione dei piani di gestione e piani di gestione redatti in base al Manuale per la gestione dei Siti Natura 2000, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio o di altre disposizioni normative.

Art. 8 individuazione Siti

1. I Siti per i quali predisporre, in via prioritaria, il Piano sono i seguenti, classificati in ordine di importanza decrescente:
 - a) ZPS e SIC IT 3310001 Dolomite Friulane ;
 - b) SIC IT 3310004 Forra del Torrente Cellina;
 - c) ZPS IT 3321002 Alpi Giulie nonché SIC IT 3320012 Prealpi Giulie Settentrionali, SIC IT 3320010 Jof di Montasio e Jof Fuart;
 - d) SIC IT 3320009 Zuc dal Bor;
 - e) ZPS e SIC IT 3330005 Foci dell'Isonzo e Isola della Cona;
 - f) SIC IT 3320015 Valle del Medio Tagliamento;
 - g) ZPS IT 3321001 Alpi Carniche nonché SIC IT 3320001 Gruppo del Monte Coglians, SIC IT 3320002 Monti Dimon e Paularo, SIC IT 3320003 Creta di Aip e Sella di Lanza, SIC IT 3320004 Monte Auernig e Monte Corona;
 - h) SIC IT 3320006 Conca di Fusine;
 - i) SIC IT 3310011 Bosco Marzana;
 - j) SIC IT 3310012 Bosco Torrate.

2. Ulteriori Siti possono essere proposti dagli Enti locali territoriali interessati.

Art. 9 requisiti generali per la predisposizione dei Piani di gestione e rispetto delle norme

1. I Beneficiari devono redigere il Piano in conformità ai contenuti previsti dal Decreto Ministeriale 3 settembre 2002 – Linee guida per la gestione dei siti natura 2000 e al Manuale per la stesura dei Piani di gestione della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, utilizzando il modello partecipativo delle realtà culturali, sociali ed economiche, maggiormente rappresentative del Sito in esame.
2. I Beneficiari, nella predisposizione dei monitoraggi, devono utilizzare gli indicatori di biodiversità e socio-economici, la metodologia e il sistema informatico utilizzati dal progetto “S.A.R.A. Sistema Aree Regionali Ambientali”. I dati base e gli indicatori dovranno avere la documentazione relativa ai metadati conforme agli standard utilizzati dal progetto Infrastruttura Regionale Dati Ambientali e Territoriali (per i data base lo standard ISO 19115, per gli indicatori quanto proposto in sede IRDAT o coerente con lo standard Dublin Core) in modo da poter essere inseriti nel sistema regionale di catalogazione dei dati e degli indicatori e nel sistema di catalogazione nazionale SINAnet.
3. I Beneficiari, nell’affidamento degli incarichi inerenti la realizzazione del Piano, degli studi, delle cartografie, dei monitoraggi e delle forniture di beni e servizi ad esso collegati, devono rispettare quanto disposto dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale di settore.
4. Il Piano deve essere predisposto, adottato dal Beneficiario e trasmesso alla Struttura entro il termine indicato nella decisione individuale di finanziamento.
5. I Beneficiari sono tenuti a trasmettere alla Struttura, sia in formato cartaceo che informatico, i Piani, le cartografie, gli studi e i monitoraggi ad esso inerenti.

Art. 10 quantificazione dell’aiuto

1. L’aiuto consiste in un contributo, in conto capitale, concesso nella misura del 100% del costo ammissibile. E’ data facoltà al Beneficiario di cofinanziare l’intervento con fondi propri, in tale caso l’aiuto viene ridotto proporzionalmente alla quota di cofinanziamento garantita dal Beneficiario.
2. L’aiuto massimo concedibile è pari a €200.000,00.
3. Non vengono concessi aiuti al di sotto del limite minimo di €20.000,00.

Art. 11 tipologia di accesso

1. L’accesso all’aiuto avviene attraverso la presentazione di domanda individuale, da parte del Beneficiario, tesa ad ottenere l’aiuto.
2. La costituzione del fascicolo aziendale aggiornato è requisito per poter presentare la domanda di aiuto.

Art. 12 modalità di attuazione dell’azione

1. L’attuazione dell’azione avviene attraverso le seguenti tipologie:
 - a) a titolarità regionale, in cui il Beneficiario è la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;
 - b) a regia regionale, in cui il Beneficiario è un Ente o organo gestore di aree protette o un Ente locale territoriale, anche in forma associata.
2. Per le iniziative a titolarità regionale, la Struttura, previo parere dell’Autorità di gestione, individua i Siti tra quelli prioritari elencati all’articolo 7 per i quali è competente a redigere il Piano.
3. Per le iniziative a regia regionale la Struttura, previo parere dell’Autorità di gestione, anche sulla base di manifestazioni di interesse, individua l’Ente o l’Organo gestore o l’Ente locale territoriale competente a redigere il Piano dei Siti prioritari elencati all’articolo 7.
4. Per i progetti a regia regionale la Struttura invita l’Ente, l’Organo gestore o l’Ente locale territoriale a presentare la domanda individuale di aiuto.

Art. 13 selezione delle domande

1. Sono ammesse a finanziamento le domande di aiuto per le quali esiste la copertura finanziaria;
2. Nel caso in cui le domande individuali di aiuto superino le risorse finanziarie a disposizione, le domande sono selezionate applicando, nell'ordine, i seguenti criteri e inserite in apposita graduatoria:
 - a) il Sito è, in tutto o in parte, contemporaneamente Zona di Protezione Speciale, Sito di Importanza Comunitaria e area naturale protetta;
 - b) il Sito è, in tutto o in parte, contemporaneamente Sito di Importanza Comunitaria e area naturale protetta;
 - c) superficie del Sito;
 - d) il Beneficiario cofinanzia l'iniziativa con una percentuale uguale o superiore al 10% della spesa totale preventivata;
 - e) numero di comuni ricadenti nel Sito;
 - f) il Sito presenta connessioni funzionali ed ecologiche con un'area naturale protetta;
 - g) rilevanza della presenza antropica, all'interno del Sito, in termine di popolazione residente e attività produttive.
3. La graduatoria ha validità di tre anni.
4. Nel caso di disponibilità finanziaria insufficiente rispetto al costo ammissibile, a seguito di consenso espresso dai beneficiari, è consentito il finanziamento nel limite della disponibilità di risorse con riduzione percentuale proporzionale per ogni singolo aiuto.
5. Ulteriori disponibilità di risorse finanziarie sono utilizzate per il finanziamento di altre domande, secondo l'ordine di graduatoria, comprese quelle parzialmente cofinanziate ai sensi del comma 4.
6. La graduatoria è approvata entro il termine di 120 giorni dalla data fissata per la presentazione delle domande e pubblicata sul BUR. Entro i trenta giorni successivi è comunicata la decisione individuale di finanziamento ai singoli beneficiari.
7. Ai fini dell'approvazione delle graduatorie sono effettuati specifici controlli amministrativi su tutte le domande di aiuto.

Art. 14 modalità di presentazione della domanda

1. I Beneficiari presentano la domanda di aiuto secondo le modalità e i termini stabiliti nell'invito di cui all'art. 12, comma 4.

Art. 15 documentazione allegata alla domanda

1. Alla domanda deve essere allegata, pena l'esclusione, la seguente documentazione:
 - a) relazione tecnico descrittiva dell'iniziativa contenente:
 - 1) - descrizione dettagliata dell'iniziativa e delle attività previste;
 - 2) - contenuti dell'iniziativa;
 - 3) - obiettivi prefissati con la realizzazione dell'iniziativa;
 - 4) - risultati attesi a conclusione dell'iniziativa;
 - 5) - indicatori di impatto e di risultato;
 - 6) - collegamenti e integrazioni con altre azioni, iniziative e programmi dell'Unione Europea;
 - 7) - informazioni finanziarie e budget previsionale;
 - 8) - indicazione delle normative che saranno seguite nell'affidamento di forniture di beni e servizi, degli incarichi professionali, delle consulenze e degli studi in genere;
 - b) specifici preventivi di spesa o una relazione contenente i costi, riferiti alle singole attività previste dall'iniziativa, redatta da un professionista o da un funzionario del beneficiario, a ciò abilitato, sulla base di criteri economici-funzionali e dei prezzi di mercato;
 - c) dettagliato cronoprogramma con indicato:
 - 1) - data di avvio dell'iniziativa;

- 2) - tempistiche intermedie corrispondenti alle fasi in cui è suddivisa l'iniziativa;
 - 3) - data di conclusione dell'iniziativa;
 - d) dichiarazione, a firma del legale rappresentante del Beneficiario, rilasciata in conformità ed ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445 del 28 dicembre 2000, attestante il rispetto delle vigenti normative in materia di affidamento di appalti di forniture di beni e servizi;
 - e) se del caso, copia dell'atto attestante l'associazione degli Enti locali territoriali interessanti;
2. E' fatta salva la possibilità per la Struttura di richiedere ulteriore documentazione integrativa.

Art. 16 istruttoria e concessione dell'aiuto

1. La Struttura:
 - a) riceve le domande di accesso individuale;
 - b) esegue l'attività istruttoria finalizzata all'ammissibilità delle domande e alla liquidazione dell'aiuto, in particolare provvede a verificare e determinare quanto segue:
 - 1) correttezza nella compilazione della domanda,
 - 2) completezza della documentazione presentata;
 - 3) sussistenza dei criteri e dei requisiti di ammissibilità;
 - 4) se del caso, criteri di selezione;
 - 5) coerenza dell'intervento;
 - 6) congruità delle spese indicate;
 - 7) costo ammissibile;
 - 8) aiuto concedibile;
 - 9) tempi di realizzazione.
2. La Struttura provvede all'approvazione dell'eventuale graduatoria, all'approvazione e ammissione a finanziamento della domande.
3. La Struttura comunica al Beneficiario la decisione individuale di finanziamento con le eventuali prescrizioni tecniche e le tempistiche fissate per la conclusione delle operazioni.

CAPO III SPESE AMMISSIBILI E LIQUIDAZIONE DEGLI AIUTI

Art. 17 Spese ammissibili

1. Ai fini della determinazione dell'aiuto sono considerate ammissibili le seguenti spese finalizzate alla predisposizione del Piano in conformità alle Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000:
 - a) ricerche, analisi, studi e indagini da fonti di dati esistenti o eseguite espressamente per la predisposizione del quadro conoscitivo fisico e biologico, di quello socio economico e di quello dei valori archeologici, architettonici, culturali e paesaggistici;
 - b) realizzazione dell'Atlante biologico del territorio costituito almeno dalle seguenti cartografie, in scala 1:5.000/10.000 su base CTR:
 - 1) uso del suolo;
 - 2) carte degli habitat, situazione attuale e potenziale, come individuati dal "Manuale degli habitat", redatto dal Dipartimento di Biologia dell'Università degli studi di Trieste per conto della Direzione centrale lavori pubblici e ambiente,
 - 3) carte faunistiche relative alla distribuzione reale e potenziale delle specie zoologiche (in particolare di quelle elencate in allegato II e IV Direttiva habitat e allegato I Direttiva uccelli);
 - c) realizzazione dell'Atlante socio – economico costituito dagli inventari e dalle cartografie tematiche più idonee a rappresentare la situazione del Sito e le sue prospettive (preferibilmente in scala 1:5.000/10.000 su base CTR);
 - d) realizzazione di monitoraggi floristici, faunistici e socio-economici, solo se necessari e strettamente connessi al Piano;

- e) valutazione delle esigenze ecologiche di habitat e specie, obiettivi e strategie gestionali anche attraverso :
 - 1) analisi SWOT (minacce, opportunità, punti di forza e punti di debolezza) del Sito;
 - 2) individuazione delle tipologie ambientali generali, in funzione delle caratteristiche ecologiche dei Siti e sulla base del modello tecnico-metodologico fornito dal Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare nel Manuale per la gestione dei Siti Natura 2000;
 - 3) determinazione di relazioni particolarmente significative tra i fattori biotici e abiotici relativamente allo stato di conservazione degli habitat e delle specie d'interesse comunitario individuati nel Sito;
 - 4) attribuzione di ogni Sito a una o più tipologie in base alle sue caratteristiche ecologiche;
 - 5) misure per la conservazione e la gestione, specifiche per ogni tipologia ambientale.
 - f) inserimento ed elaborazione dati e stesura del Piano;
 - g) consulenze tecniche e scientifiche attinenti le attività di cui alle lettere da a) a f), comprese;
 - h) spese inerenti il processo partecipativo ivi comprese le spese per facilitatori, organizzazione e realizzazione di incontri, forum e convegni destinati alla popolazione residente nonché le spese per attività di informazione e pubblicità rivolta, anch'essa, alle popolazioni residenti. Non sono ammissibili a finanziamento spese di rappresentanza, colazioni e pranzi di lavoro.
2. L'IVA non recuperabile se realmente e definitivamente sostenuta da beneficiari diversi da soggetti non passivi di cui all'articolo 4, paragrafo 5, primo comma, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme.

Art. 18 valutazione di ammissibilità dei costi

1. Il costo totale dell'intervento è determinato sulla base di specifici preventivi di spesa o di una relazione contenente i costi, riferiti alle singole attività previste dall'iniziativa, redatta da un professionista o da un funzionario del beneficiario, a ciò abilitato, sulla base di criteri economici-funzionali e dei prezzi di mercato.

Art. 19 inizio interventi

1. L'inizio di un intervento avviene dopo la presentazione della domanda.
2. Per le domande che non trovano accoglimento in relazione alle risorse disponibili e che vengono riproposte in successive graduatorie, la data di inizio degli investimenti precedente alla ripresentazione della domanda non costituisce elemento di decadenza.

Art. 20 durata degli interventi

1. La durata degli interventi è fissata nella decisione individuale di finanziamento e non può essere superiore a 36 mesi.

Art. 21 erogazione dell'aiuto

1. L'aiuto viene erogato a seguito di accertamento di avvenuta esecuzione degli interventi da parte della Struttura.
2. Su specifica domanda del Beneficiario è consentito il pagamento dell'aiuto per stati di avanzamento al raggiungimento di una spesa sostenuta pari o superiore al 30% del costo ammissibile.
3. Ai fini della liquidazione dello stato di avanzamento di cui al comma 2, il Beneficiario deve allegare alla domanda la seguente documentazione:
 - a) originale delle fatture o altra documentazione di spesa;

- b) originale più copia degli atti amministrativi di pagamento;
- c) originale più copia delle quietanze di pagamento, come specificati all'articolo 23.

Art. 22 disciplina delle varianti

1. Costituiscono varianti sostanziali all'iniziativa:
 - a) qualsiasi modifica o variazione ai contenuti delle attività indicate in domanda;
 - b) la modifica di uno o più obiettivi dell'intervento;
 - c) la variazione nella spesa degli interventi previsti che determina un incremento o una riduzione uguale o superiore al 20% del costo ammissibile;
2. Le varianti sostanziali sono autorizzate dall'Struttura su preventiva richiesta del Beneficiario;
3. La richiesta di variante di cui al comma 1) è corredata della seguente documentazione:
 - a) preventivo di spesa di variante redatta con le modalità di cui all'articolo 18;
 - b) elaborati progettuali di variante;
 - c) relazione descrittiva.
4. Sono considerate varianti non sostanziali all'iniziativa la variazione nella spesa degli interventi previsti che determina un incremento o una riduzione inferiore al 20% del costo ammissibile. Il cambio di fornitore e l'aumento dei prezzi di mercato non sono considerati varianti sostanziali.
5. Le varianti non sostanziali devono essere preventivamente comunicate alla Struttura e sono approvate in sede di rendicontazione finale della spesa.
6. La variante non comporta aumento del costo totale ammesso a contributo.
7. Le minori spese derivanti dai ribassi conseguiti in sede di aggiudicazione delle forniture di beni e servizi, ivi comprese consulenze, studi, monitoraggi, ecc., necessari alla realizzazione dell'intervento finanziato, possono essere utilizzate dal Beneficiario per la realizzazione di ulteriori attività, coerenti e conformi ai contenuti indicati in domanda e finalizzate a rendere maggiormente funzionale e funzionante l'iniziativa medesima, previa comunicazione all'Struttura e per importi inferiori al 20% di ciascuna singola spesa, Per importi uguali o superiori al 20%, di ciascuna singola spesa, l'utilizzo delle minori spese deve essere autorizzato dall'Struttura, su preventiva richiesta del Beneficiario.

Art. 23 rendicontazione delle spese da parte del beneficiario

1. Ai fini del riconoscimento delle spese il Beneficiario deve produrre alla Struttura, entro il termine fissato nella decisione individuale di finanziamento, la seguente documentazione:
 - a) elenco riepilogativo delle spese sostenute per la realizzazione dell'iniziativa;
 - b) originale più copia delle fatture, inerenti l'iniziativa finanziata, o altra documentazione di spesa equipollente;
 - c) originale più copia degli atti amministrativi di pagamento;
 - d) originale più copia delle quietanze di pagamento
 - e) dichiarazione, a firma del legale rappresentante del Beneficiario, rilasciata in conformità ed ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445 del 28 dicembre 2000, attestante che nella realizzazione dell'iniziativa sono state rispettate le normative in materia di affidamento di appalti di forniture di beni e servizi;
 - f) piano di gestione dell'area interessata in formato cartaceo e informatico;
 - g) atto amministrativo del Beneficiario finale di adozione del Piano di gestione;
 - h) studi e monitoraggi floristici, faunistici in formato cartaceo e informatico;
 - i) cartografie tematiche in formato cartaceo e informatico;
 - j) ogni altra documentazione necessaria al fine di verificare la corretta realizzazione dell'intervento finanziato.
2. Il pagamento della spesa sostenuta dal beneficiario è documentato esclusivamente mediante le seguenti forme di transazione:
 - a) bonifico bancario;
 - b) ricevuta bancaria;

- c) bollettino postale;
- d) vaglia postale;
- e) assegno circolare o bancario non trasferibili.

Nel caso di assegno, sia circolare che bancario, è presentata la prova del relativo addebito sul conto corrente del beneficiario.

3. La Struttura, sulla base della documentazione trasmessa dal Beneficiario, verifica e valuta la coerenza, completezza e conformità dei contenuti delle attività svolte con quelli indicati in domanda, verifica che il Piano sia conforme ai contenuti previsti dal Decreto Ministeriale 3 settembre 2002 – Linee guida per la gestione dei siti natura 2000 e al Manuale per la stesura dei Piani di gestione della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, valuta la validità del Piano e della documentazione tecnica allegata, verifica il rispetto degli obblighi posti a carico del Beneficiario, determina la spesa ammissibile e quantifica l'importo dell'aiuto spettante e da liquidare che, in ogni caso, non potrà essere superiore all'importo dell'aiuto concesso;

Art. 24 tempistica

1. La domanda di finanziamento deve essere presentata entro 30 giorni dalla data di ricevimento dell'invito.
2. L'iniziativa deve essere avviata entro 120 giorni a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione inerente la concessione dell'aiuto; per avvio dell'iniziativa si assume a riferimento la data di affidamento del primo incarico previsto dall'iniziativa medesima.
3. Il Piano deve essere concluso, adottato dal Beneficiario e trasmesso alla Struttura entro 36 mesi a decorrere dalla data di avvio dell'iniziativa.
4. Entro i 30 giorni successivi alla conclusione dell'iniziativa, intendendo con ciò la data di quietanza dell'ultima spesa sostenuta per l'iniziativa finanziata, il Beneficiario deve presentare alla Struttura la documentazione prevista all'articolo 23, eventualmente integrata con ulteriore documentazione richiesta per tempo.
5. Proroghe alle tempistiche come sopra fissate, possono essere concessa dall'Struttura su specifica richiesta del Beneficiario per motivi ad esso non imputabili.

Art. 25 obblighi dei Beneficiari

1. E' fatto obbligo ai Beneficiari di:
 - a) rispettare le normative in materia di affidamento di incarichi di fornitura di beni e servizi;
 - b) fornire alla Struttura le informazioni ed i dati relativi agli indicatori fisici e finanziari di realizzazione;
 - c) consentire a funzionari ministeriali, regionali, dell'Unione Europea, nonché ad altri funzionari preposti, di svolgere verifiche, accertamenti e ispezioni presso la propria sede;
 - d) riportare, su ogni tipo di materiale informativo e pubblicitario finanziato:
 - 1) una descrizione dell'investimento o dell'intervento finanziato;
 - 2) la bandiera europea conforme alle specifiche grafiche di cui al punto 4 dell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1974/2006;
 - 3) la dicitura "Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali";
 - 4) l'emblema della Repubblica italiana;
 - 5) il logo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
 - e) trasmettere alla Struttura, sia in formato cartaceo che informatico, i Piani, le cartografie, gli studi e i monitoraggi ad esso connessi.
2. Eventuali altri obblighi possono essere definiti in sede di concessione dell'aiuto.

Art. 26 controlli

1. I controlli sono effettuati nel rispetto del regolamento (CE) n. 1975/2006, della disciplina vigente in materia applicabile al PSR e degli accordi tra Organismo pagatore e Autorità di gestione

Art. 27 riferimenti normativi

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si fa riferimento al Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ed al Regolamento generale di attuazione del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

Art. 28 rinvio dinamico

2. Il rinvio a leggi, regolamenti e atti comunitari contenuti nel presente regolamento si intende effettuato al testo vigente dei medesimi.

Art. 29 entrata in vigore

4. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE